



## *Al Questore della Provincia di Imperia*

### TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 nr. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 195 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940 nr. 635 e successive modifiche ed integrazioni, nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, della provincia di Imperia, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi e tutti gli altri giochi, anche eventualmente diversamente nominati, non compresi nella presente tabella, che presentino caratteristiche analoghe a quelli sotto elencati.

#### GIOCHI CON LE CARTE

Baccarat, banco, banco di faraone o faraone, banco fallito, basetta o basette o camuffo, bazzica semplice e bazzica berlina, bestia o maus, biribisso o biribizzo, caratella, chemin de fer, cinco o sinqo, cocco, cocincina, cuccù, domina, ecartè, conchè, goffo, lanzichenetto, macao o gioco del nove, mazzetti, mignon, naso, passa o manca dieci, perlina, piattello, pidocchietto, pariglia, poker, primiera, pozzette, punto, quaranta, quindici o diavolo, stoppa, settemezzo, trenta, trentuno, trenta e quaranta, trentacinque o mercante in fiera, trentasei o turchinetto, tre carte, undici e mezzo, ventuno, zecchinetta.

#### GIOCHI AL BILIARDO E BIGLIARDINI

Battifondo o banco, baccarat con birilli, bigliardino russo o turco o a trottole, bismark, buchette, carretella o lumaca, campanello, giardinetto, gioco del tre o del nove, macao con birilli, nove, parigina, pariglia, ponte, rosso e bianco o rosso e nero, turco inglese.



## ALTRI GIOCHI

Bella, bianca, bella birinca, carosello, cavallini, dadi, dei tre dadi scantonati, del dado con sedici poste, fiera, sibillino, morra, passatella, riffa, testa o croce, tombola o lotterie (salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge).

## SCOMMESSE

E' vietato organizzare, gestire o partecipare a scommesse se non nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S.

E' vietato mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco predisposte dai concessionari on line, da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero di soggetti privi di un titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti Autorità.

## APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO - VIDEOGIOCHI

Gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco sono soggetti alla disciplina legislativa ed amministrativa di cui agli articoli 86, 88 e 110 del T.U.L.P.S., alla disciplina legislativa e regolamentare del settore, nonché alle disposizioni della Legge della Regione Liguria nr. 17 del 30 aprile 2012.

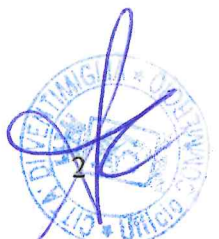
Ai sensi dell'art. 110, commi 4 e 5 del R.D. 18.06.1931 n. 773, l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., ovunque installati, devono essere corredati dall'attestato di conformità, dal nulla osta di distribuzione, dal nulla osta di messa in esercizio e dal codice identificativo.

I congegni di cui all'art. 110, comma 7 T.U.L.P.S. devono essere corredati, ove previsto, dal nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio e della targhetta affissa in evidenza, in modo permanente che non sia di agevole rimozione, riportante il numero di matricola, il tipo, la marca ed il nominativo del costruttore

Gli apparecchi e congegni di cui al comma 6, lettera a) e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

E' vietata l'installazione di videogiochi che riproducano sequenze particolarmente crude o brutali, a contenuto osceno o violento o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nei minori che partecipano alle tipologie di gioco loro consentite o che ne siano spettatori nei luoghi in cui hanno libero accesso.





Tutti gli apparecchi devono consentire alle Forze dell'Ordine le immediate verifiche ed ispezioni di competenza, in ogni loro parte.

Nelle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., in cui siano installati sia apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.U.L.P.S. è fatto obbligo agli esercenti, nei giorni in cui si tengono le lezioni scolastiche, di non consentire l'uso di tutti gli apparecchi da gioco, sino alle ore 13,00, ai minori di anni sedici. Tale divieto dovrà essere indicato con apposita cartellonistica.

## INDICAZIONI E PRESCRIZIONI NORMATIVE GENERALI

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 4 della legge nr. 401 del 13.12.1989, relative "all'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 9- 9 bis – 9 ter – 9 quater – 9 quinquies del Decreto Legge 12 luglio 2018 nr. 87, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2018 nr. 96.

Resta ferma l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legge nr. 158 del 13.09.2012, convertito, con modificazioni, nella Legge nr. 189 dell'8.11.2012, relativamente alle "misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica".

Ai sensi dell'art. 24, comma 20 del Decreto Legge nr. 98 del 06.07.2011, convertito, con modificazioni, nella Legge nr. 111 del 15.07.2011: "è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori degli anni 18".

Ai sensi dell'art. 7, comma 8, del del Decreto Legge nr. 158 del 13.09.2012, convertito, con modificazioni, nella Legge nr. 189 dell'8.11.2012: "è vietato, ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi".

La presente tabella ha valore meramente indicativo dell'insieme dei giochi d'azzardo, ferma restando la possibilità di qualificare "d'azzardo" l'esercizio di qualunque gioco per il quale sia verificata la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 721 del



codice penale. Agli effetti dell'art. 721 del codice penale si definiscono "giuochi d'azzardo" quelli nei quali "ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria".

Le indicazioni normative summenzionate hanno valore puramente esemplificativo e non esaustivo.

E' fatta salva la necessità di osservare scrupolosamente qualunque variazione dovesse intervenire sia in ordine alla normativa summenzionata che alle tipologie o alla denominazione dei giochi previsti dalla presente tabella.

Ai sensi dell'art. 110, primo comma, del T.U.L.P.S. e dell'art. 195, primo comma, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., la presente tabella, vidimata dalle Autorità competenti, deve essere esposta, in luogo visibile, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente tabella sono sanzionate, ove la legge non disponga diversamente, ai sensi degli articoli 9, 17, 17 bis, 110 del T.U.L.P.S. e degli articoli 194, 195 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

La mancata esposizione della tabella è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 17 del T.U.L.P.S.

La presente tabella sostituisce le precedenti emesse da questa Autorità.

Imperia, 05 dicembre 2018

Il Questore  
Capocasa

